

Ai gentili clienti
Loro sedi

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2012

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che l'INPS, con le circolari n. 14 e 16 pubblicate entrambe in data 03.02.2012 ha comunicato le **aliquote contributive dei soggetto iscritti alla gestione separata, degli artigiani e dei commercianti per l'anno 2012**. Come noto, la contribuzione di tali soggetti è stata **ritoccata recentemente dalle modifiche apportate dal legislatore con la legge di stabilità** (legge n. 183/2011) e la **manovra salva Italia** (DL n. 201/2011). Attraverso tali provvedimenti è stato previsto, in via del tutto generale, un **aumento delle aliquote contributive, parte destinate a finanziare la spesa pubblica e parte destinate a finanziare le agevolazioni introdotte per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro**.

Premessa

L'INPS, recentemente, ha **comunicato i nuovi importi dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata**. Come noto, la disciplina concernente la contribuzione di tali soggetti è stata **modificata dalle seguenti disposizioni**:

- l'articolo 24 comma 22 del DL n. 201/201, convertito con legge n. 214/2011 ha previsto **l'aumento a partire dal 2012 delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento per artigiani e commercianti**;
- l'articolo 22 comma 1 della legge di stabilità ha previsto **l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti iscritti alla gestione separata**.

Alla luce di tali interventi, quindi, **la situazione contributiva soggetti appena indicati è stata variata sensibilmente.**

Contribuzione dei soggetti iscritti alla gestione separata

Con la **circolare n. 16 del 03.02.2012**, l'INPS ha annunciato le **aliquote applicabili per la contribuzione alla gestione separata per il 2012**. Al riguardo, ricordiamo che **l'articolo 22, comma 1 della legge di stabilità** (l. n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto **che dal 1 gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata**, di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la **relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale**. L'aumento dell'aliquota è stata **disposta per finanziare la nuova agevolazione consistente nell'abbattimento totale dei contributi dovuti per i primi tre anni dal datore di lavoro sui contratti di apprendistato posti in essere a partire dal 01.01.2012**.

Per effetto dell'aumento disposto dalla legge di stabilità, l'INPS con la circolare n. 16/2012 ha stabilito che **per l'anno in corso dovranno essere applicate le seguenti aliquote di contribuzione:**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012 – GESTIONE SEPARATA	
Soggetti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	18,00%

Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2012, è pari ad euro 96.149,00 mentre per l'accredito dei contributi, il minimale di reddito per l'anno 2012 è pari ad euro 14.930,00.

Si precisa che:

- ☞ i soggetti che versano l'aliquota del 18% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40;
- ☞ i soggetti che versano l'aliquota del 27,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui euro 4.031,10 ai fini pensionistici).

Contribuzione di artigiani e commercianti

L'art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, **con**

effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei **lavoratori artigiani e commercianti** iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.**

L'INPS, inoltre, conferma che:

- ➔ **per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni** stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevedono la **riduzione della contribuzione del 2%;**
- ➔ per i soli **iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%,** a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.

Contribuzione IVS sul minimale del reddito

Per l'anno 2012, **il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00** Tale valore è stato **ottenuto** – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - **moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2012 (€45,70)** ed **aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39** così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Pertanto **le aliquote per il corrente anno risultano come segue:**

CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DEL REDDITO		
Soggetti	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	21,30 %	21,39 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	18,30%	18,39 %

OSSERVA

La **riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti)** è applicabile

fino a **tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.**

L'INPS, inoltre, precisa che **il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.**

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2012 è dovuto sulla **totalità dei redditi d'impresa** (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) **prodotti nel 2011 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.930,00 annui** in base alle **citrate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 44.204,00.**

Per i **redditi superiori a € 44.204,00 annui** resta confermato **l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale**, disposto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

CONTRIBUZIONE IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE			
Soggetti	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 44.204,00	21,30%	21,39%
	da 44.204,01	22,30 %	22,39 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 44.204,00	18,30 %	18,39 %
	da 44.204,01	19,30 %	19,39 %

OSSERVA

Il contributo in argomento sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere **considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2012.**

Massimale imponibile di reddito annuo

Come è noto, il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, **in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti** (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2012 pari a € 44.204,00, **viene presa in considerazione**, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, **fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.**

Per l'anno 2012, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00 (€44.204,00 più € 29.469,00).

Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, **il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:**

- è calcolato sulla totalità dei **redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è **rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce** (quindi, per i contributi dell'anno 2012, ai redditi 2012, da denunciare al fisco nel 2013).

In conseguenza di quanto sopra, **qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2012**, è dovuto un **ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.**

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, **tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:**

- **16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale**, a titolo di saldo 2011, **primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO